Diritto per l'Ingegneria- Ambiente

Norme in campo ambientale

- L'Autorizzazione Unica Ambientale -

31 maggio 2016

Claudio Mangano

Ingegneria gestionale

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: ***Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35***

OBIETTIVI

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

"Strumento di semplificazione amministrativa, che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente, riducendo, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori – sia privati, che pubblici – determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo".

Le principali novità concernono gli aspetti procedurali e amministrativi del nuovo procedimento. Restano viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano a essere vigenti le normative settoriali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si applicano anche alle micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI), così come individuate dall'articolo 2 del DM 18 aprile 2005.

Sono esclusi

- gli impianti produttivi soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove la normativa preveda che il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti in materia ambientale.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale

Autorità Competente (AC): la Provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impresa o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente

Modifica sostanziale: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

L'AUA sostituirà fino a 7 provvedimenti:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

E' esclusa l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Regioni e Province autonome possono individuare ulteriori atti in materia ambientale che possono essere ricompresi nell'AUA.

Se l'attività è oggetto di una o più comunicazioni ovvero di autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, il Gestore può non avvalersi dell'AUA, bensì delle procedure previste dalle disposizioni settoriali; rimane fermo l'obbligo di presentare le relative comunicazioni o istanze di adesione alle autorizzazioni generali al SUAP.

In caso ai attività con scarichi contenenti sostanze pericolose (articolo 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006) i Gestori presentano, almeno ogni 4 anni all'AC, una comunicazione con gli esiti dell' attività di autocontrollo. Ciò potrebbe comportare l'aggiornamento delle condizioni autorizzative.

L'AUA avrà durata di 15 anni.

PROCEDURA PER RILASCIO / RINNOVO

La domanda di AUA viene presentata al SUAP che verifica la correttezza formale in accordo con l'AC.

Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui alla precedenti lettere da a) a g), per i quali si chiede il rilascio dell'AUA, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

Nel caso di documentazione incompleta, l'AC informa tempestivamente e per via telematica il SUAP, indicando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni.

Le verifiche si concludono entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

PROCEDURA PER RILASCIO / RINNOVO

Nel caso, invece, in cui il Gestore non abbia depositato la documentazione richiesta (integrazioni) entro il termine fissato dall'AC, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il Gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga.

I tempi di rilascio variano da un minimo di 90 giorni ad un massimo di 150 giorni nel caso sia convocata la Conferenza dei Servizi e venga richiesta integrazione alla documentazione.

È previsto lo scambio di documentazione e di comunicazioni per via telematica.

L'AUA viene rilasciata dal SUAP.

Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti si applica l'articolo 2 commi da 9 bis a 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (poteri sostitutivi).

CARATTERISTICHE PER IL RINNOVO

La domanda di rinnovo dell'AUA va presentata all'AC, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Si può far riferimento alla documentazione già in possesso dell'AC nel caso in cui le condizioni di esercizio siano rimaste immutate.

I tempi per il rinnovo dell'AUA sono identici rispetto a quelli previsti per la prima istanza.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo l'esercizio dell'attività può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'AC può imporre il rinnovo o la revisione prima della scadenza se le prescrizioni in autorizzazione pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti o se lo esigono nuove disposizioni comunitarie.

MODIFICHE

Il Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto lo comunica all'AC.

Se AC non si esprime entro 60 giorni, il Gestore può procedere alla modifica.

Se l'AC ritiene che la modifica comunicata è sostanziale, nei 30 giorni successivi, ordina al Gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica non può essere effettuata sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Modifica sostanziale: il Gestore presenta la domanda di autorizzazione AUA.

Per quanto concerne la distinzione tra modifica e modifica sostanziale, attualmente, si rimanda alle normative di settore.

Rimane la facoltà, da parte di Regione,di definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali per le quali non vi è obbligo di comunicazione.

ONERI ISTRUTTORI, TARIFFE E … ALTRI ASPETTI

Gli oneri relativi ai procedimenti AUA sono a carico del Gestore.

Non si fa riferimento all'emanazione di un decreto specifico.

Non possono eccedere quelli già previsti prima dell'entrata in vigore del Regolamento.

Sono previste forme di monitoraggio annuali (anche in collaborazione con Associazioni imprenditoriali) sull'attuazione del Regolamento.

I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore sono conclusi ai sensi delle norme vigenti.

Un futuro decreto interministeriale adotterà un modello semplificato e unificato per la domanda di AUA.

Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile

Circolare 5 agosto 2013, n. 19: *Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)*

A PROPOSITO DI … DEFINIZIONI

AUA

L'AUA è un unico provvedimento che

- sarà trasmesso telematicamente al SUAP e, da quest'ultimo, al Gestore, nel caso in cui costituisca l'unico atto da questi richiesto;
- confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, adottato dal SUAP e da questi trasmesso al Gestore, nel caso in cui oltre all'AUA (e quindi ai titoli da essa sostituiti) siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

AUTORITÀ COMPETENTE

L'AC al rilascio, al rinnovo e all'aggiornamento dell'AUA è la Provincia. Deve, inoltre, assicurare anche una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell'AUA.

A PROPOSITO DI … DEFINIZIONI

SUAP

Il SUAP, quale unico punto di accesso per il richiedente, è il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione e, in particolare, sulla base di quanto previsto nel Regolamento, dovrà:

- ricevere dal Gestore e trasmettere in via telematica all'AC e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni, nel più breve tempo possibile al fine di garantire il rispetto delle tempistiche;
- trasmettere al Gestore il provvedimento di AUA adottato dall'AC nel caso in cui, oltre ai titoli sostituiti dall'AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- attivare il procedimento unico ed indire la Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, provvedendo quindi all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nel caso siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

A PROPOSITO DI … AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si pone come strumento di semplificazione, concretizzando, di fatto, l'accorpamento in un unico atto di diversi titoli autorizzativi.

La Regione, di fatto, ritiene che debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, oltre a quanto già previsto nel citato Regolamento:

- l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che relativamente alle procedure semplificate di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

In base alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento, vengono individuate diverse possibili modalità procedurali di applicazione della nuova normativa, in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi, con particolare riferimento a:

a) procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (articolo 4, comma 7);
b) procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (articolo 4, comma 7);
c) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4, commi 4 e 5).

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

ASPETTI GENERALI

La domanda di AUA è presentata dal Gestore dell'impianto/attività al SUAP in via telematica, il quale la inoltra immediatamente al competente ufficio della Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della presenza dei relativi allegati, finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza.

In particolare, provvederà a verificare:

- l'avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;
- la presenza degli allegati/schede, firmati digitalmente, attinenti i titoli oggetto della domanda (es.: autorizzazione emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi idrici, ecc…);
- l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo.

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al Gestore specificando gli elementi mancanti.

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

ASPETTI GENERALI

Il SUAP, appurata, anche attraverso il supporto dell'AC, la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento al Gestore (avvisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni ed una conseguente sospensione dei termini).

Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del SUAP, il competente ufficio della Provincia raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endo-procedimenti e le trasmette, in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta al Gestore.

La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al SUAP, della documentazione integrativa; è fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare.

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

ASPETTI GENERALI

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di AUA, fermo restando la sospensione dei tempi in caso di richiesta di integrazioni.

La domanda incompleta per il mancato invio delle integrazioni richieste (salvo eventuali richieste di proroga da parte del Gestore) non può essere istruita; in questi casi il SUAP dà comunicazione di archiviazione allo stesso Gestore e all'AC.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest'ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Provincia e soggetti competenti in materia ambientale).

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

a) procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (articolo 4, comma 7)

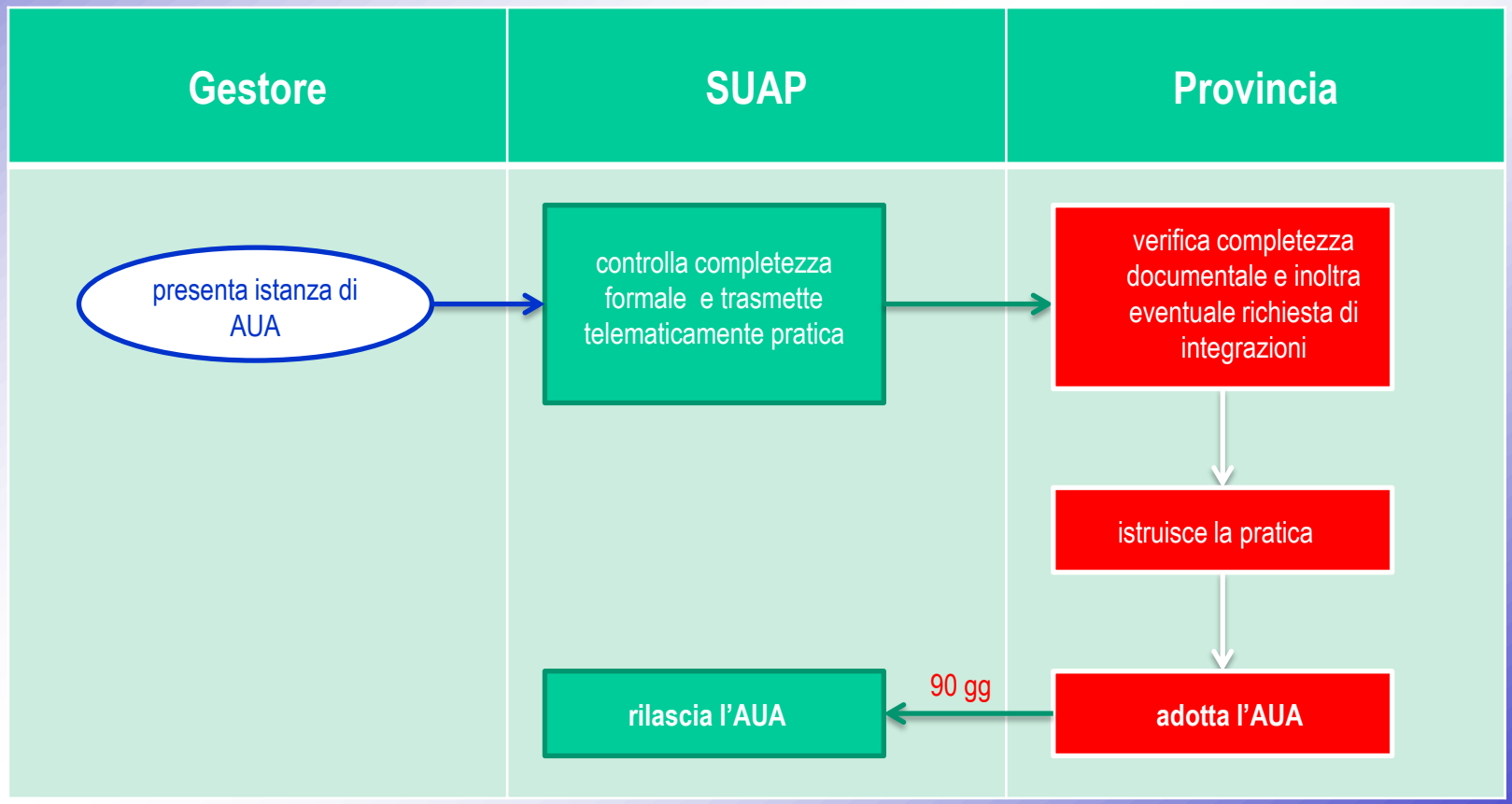

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

Con la documentazione completa i diversi uffici svolgono l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (es.: ARPA, Gestore Servizio Idrico Integrato, altri...) e al termine ogni Ufficio Competente per il proprio endo-procedimento (es.: Uffici d'Ambito per gli scarichi in fognatura e, negli altri casi, in relazione all'organizzazione interna alle province) trasmette l'esito dell'istruttoria del titolo esaminato (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) all'Ufficio Coordinatore della Provincia.

Il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento della Provincia adotta il provvedimento di AUA in cui unitariamente si concludono i diversi endo-procedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP.

Quest'ultimo provvede a rilasciare l'AUA al Gestore.

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

b) procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (articolo 4, comma 7)

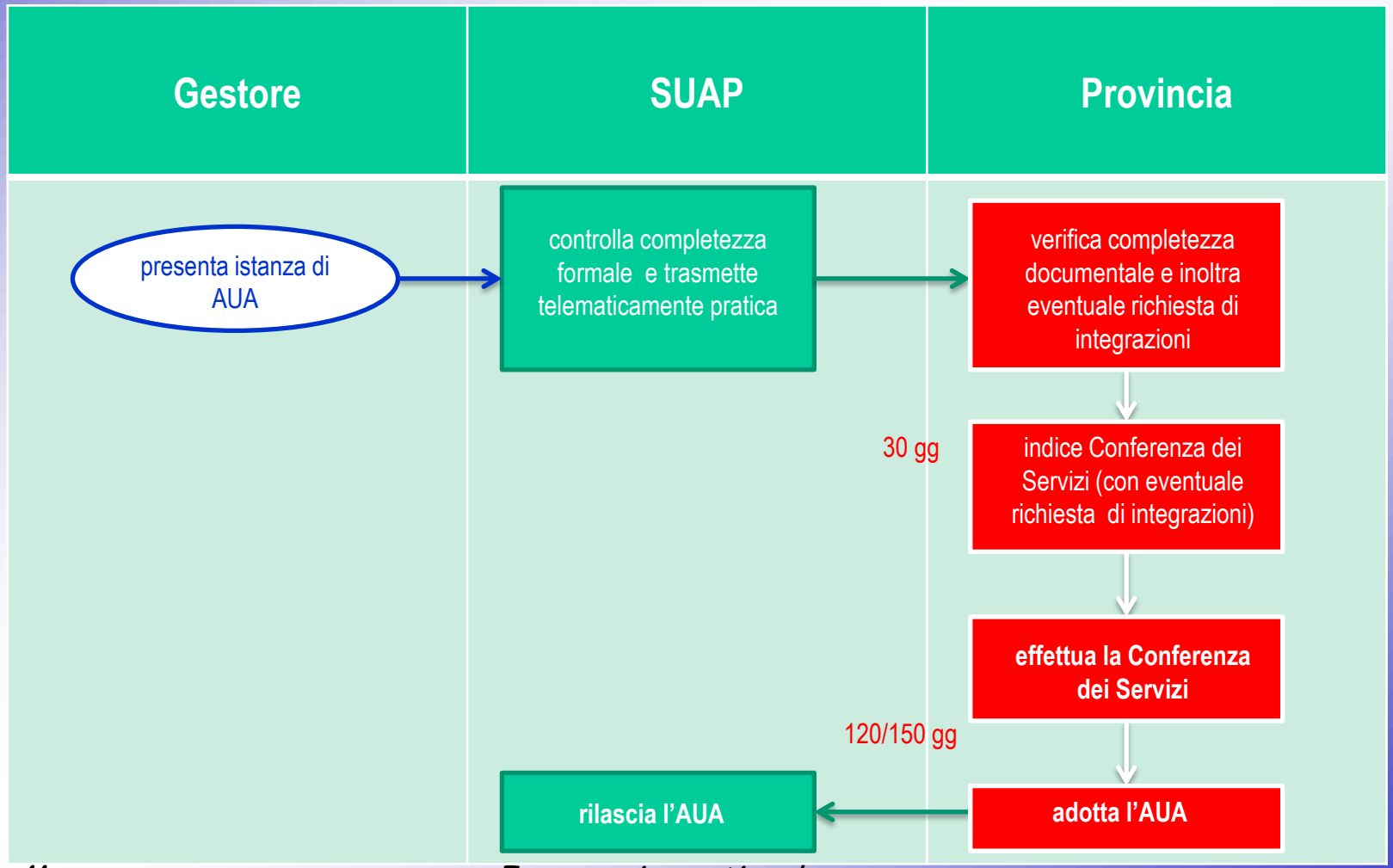

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, l'Ufficio di Coordinamento della Provincia indice la Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi.

La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, l'AC adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni).

Il SUAP provvede a rilasciare l'AUA al Gestore.

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

c) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4, commi 4 e 5)

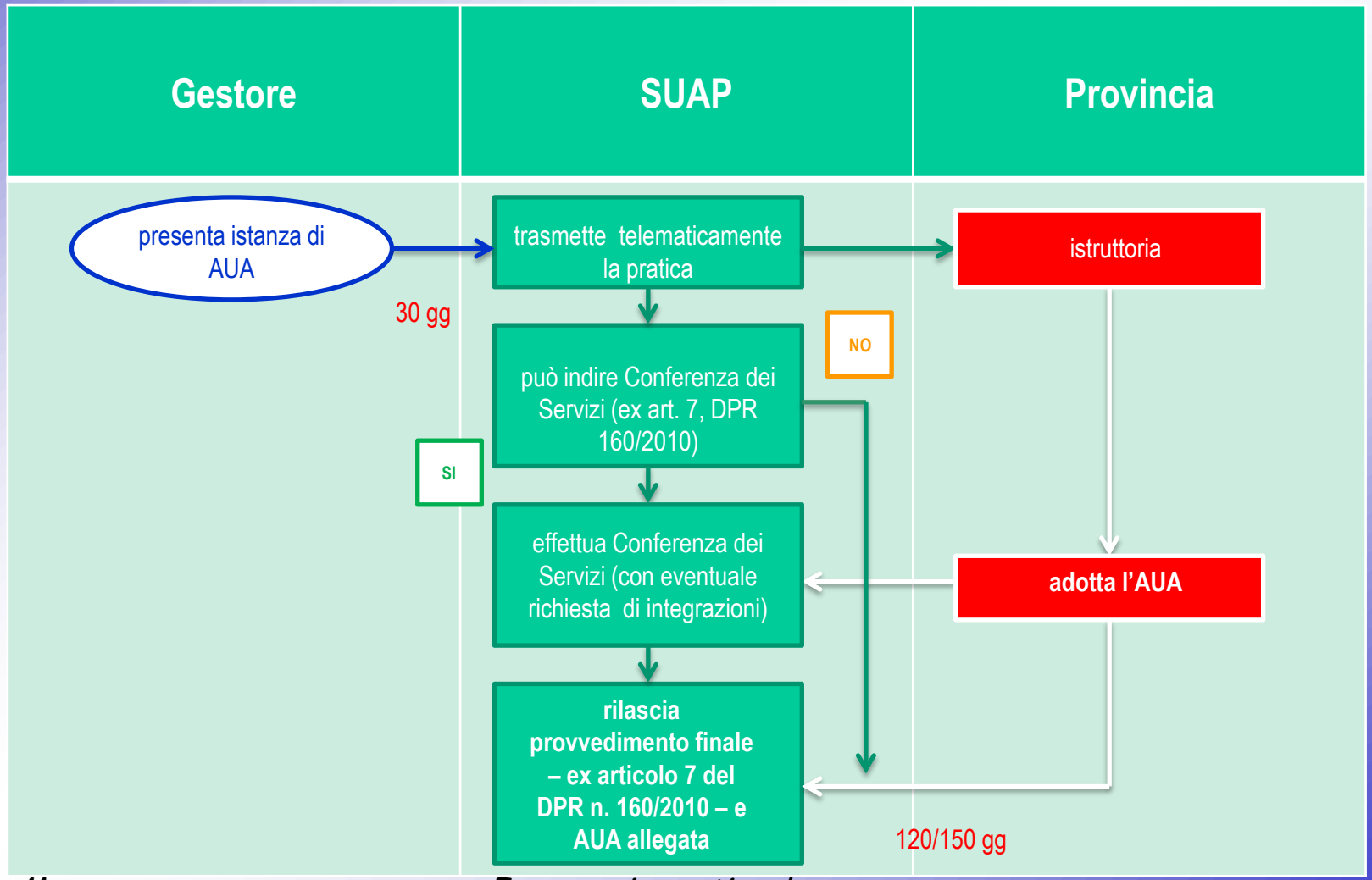

A PROPOSITO DI … PROCEDURE

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 convocando l'AC (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi (eventualmente costituita da un incontro preliminare finalizzato alla richiesta integrazioni ed una conclusiva finalizzata all'adozione del provvedimento unico) l'ufficio di Coordinamento della Provincia adotta l'AUA, raccolti gli esiti degli endo-procedimenti; l'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP.

Il SUAP provvede ad adottare entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni) e a rilasciare il provvedimento unico, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni.

TIPOLOGIA DI ISTANZE SOGGETTE AL REGOLAMENTO

Le tipologie di istanze soggette alle disposizioni previste dal Regolamento sono le **nuove autorizzazioni**, i **rinnovi** e le **modifiche sostanziali** attinenti i titoli abilitativi indicati all'articolo 3, comma 2; le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione/titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale, che, pertanto, saranno gestiti secondo i dispositivi previsti dalle normative settoriali e direttamente dalle Autorità Competenti (Province).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'AC prima dell'entrata in vigore del regolamento saranno conclusi ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Nei casi di modifica sostanziale o di rinnovo di una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), c) ed f) dell'articolo 3, comma 1 il Gestore deve necessariamente richiedere l'AUA al momento della scadenza o modifica sostanziale di una di queste.

In caso di attività soggette sia ad autorizzazioni che a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale è facoltà del Gestore, alla scadenza della primo titolo abilitativo (se costituito da comunicazione o autorizzazione generale), provvedere al rinnovo dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, fermo restando la possibilità di richiedere l'AUA.

In ogni caso l'Autorizzazione Unica dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.

Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese sia nei confronti delle AACC, si ritiene che, nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l'AC debba far riferimento alla documentazione già in possesso.

Il Gestore non dovrà presentare nuovamente la documentazione ma fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.

E' comunque facoltà dell'AC, valutare, sulla base di elementi di carattere ambientale e territoriale o di nuove disposizioni legislative, l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti – anche sulla scorta della durata residua di questi – al fine di prevederne un aggiornamento.

MODULISTICA

Il Regolamento prevede l'adozione, con decreto da parte dei Ministeri competenti, di un **"modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"**; è previsto altresì che fino all'adozione del citato decreto, le domande presentate per l'ottenimento dell'AUA, siano corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di cui all'articolo 3.

Regione Lombardia

D.G.R. 16 maggio 2014, n. 1840: ***Indirizzi regionali in merito all'applicazione del Regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)***

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

La Regione Lombardia ha emanato ulteriori specifiche in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) che integrano e modificano quelle già emanate attraverso la precedente circolare in materia.
In particolare, si stabilisce che:

- nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, sia a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di A.U.A. anche alla scadenza della comunicazione;
- è facoltà del Gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale ex articolo 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche nel caso in cui l'attività sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio;

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

Sono esclusi dall'A.U.A.:

- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/ messa in sicurezza.

La stessa Regione si è impegnata a definire:

- un modello unico per la presentazione delle istanze A.U.A.;
- le specifiche tecniche di Interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti.

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

L'approvazione dei suddetti documenti viene demandata a successivi atti amministrativi a cura delle direzioni competenti e dovranno essere conformi ai principi introdotti dal regolamento A.U.A. e condivisi nell'ambito del Tavolo permanente istituito a livello regionale, secondo i seguenti criteri:

- semplificazione amministrativa;
- razionalizzazione dei contenuti informativi;
- digitalizzazione e gestione attraverso sistemi informatici;
- conformità con le norme ambientali di settore.

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile

D.D.G. 25 giugno 2014, n. 5512: ***Approvazione del modello unico per la presentazione di istanze di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013 e in attuazione della D.G.R.. 1840/2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del Regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)"***

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

A far tempo dal 30 giugno 2014, la modulistica è disponibile ed immediatamente utilizzabile sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it e nella piattaforma regionale MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti), all'indirizzo internet www.muta.servizirl.it.

La modulistica regionale unificata AUA e le modalità di trasmissione telematica approvate costituiscono il riferimento su tutto il territorio lombardo per la presentazione delle istanze per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), già utilizzabili attraverso le piattaforme sopra indicate e comunque obbligatorie a partire dal 1^ novembre 2014.

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

Regione Lombardia – Direzione centrale Programmazione integrata e finanza

D.D.C. 25 giugno 2014, n. 5513: ***Approvazione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della presentazione di domande di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in attuazione della D.G.R. 1840/2014: "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del Regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale"***

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.

Sono stati definiti:

- architettura logica e modello dei dati;
- file .xsd del modulo AUA.

Viene inoltre stabilito che gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) sono tenuti alla trasmissione delle istanze presentate dai soggetti gestori e dell'Autorizzazione Unica rilasciata, al Registro regionale AUA, attivato sulla piattaforma regionale MUTA, per le attività di monitoraggio previste dal D.P.R. 59/2013 e dalla D.G.R. 1840/2014.

La notifica alle Autorità Competenti (AA.CC.) è assolta dalla piattaforma regionale MUTA a seguito dell'invio dell'istanza al registro regionale AUA da parte del SUAP. MUTA assicurerà anche l'inoltro alla competente CCIAA per l'inserimento nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa.

Dopo un periodo transitorio necessario per l'integrazione delle specifiche tecniche di interoperabilità nei sistemi e applicativi informatici in uso presso le AA.CC. ed i SUAP, a partire dal 1^ novembre 2014, è obbligatorio l'utilizzo delle specifiche di interoperabilità approvate con il citato decreto per l'interscambio informativo tra gli Enti coinvolti.